

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio 2022



Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio

B O L O G N A

**RELAZIONE ANNUALE
2022**

Bologna, 9 Febbraio 2023

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO FLAMINIO
MEMBRI DEL TRIBUNALE**

MODERATORE

S.E. Rev.ma Card. Matteo M. Zuppi
Arcivescovo di Bologna

VICARIO GIUDIZIALE

Mingardi Dott. Mons. Massimo (Bologna)

VICARIO GIUDIZIALE AGGIUNTO

Scandelli Dott. Don Marco (San Marino-Montefeltro)

GIUDICI

Budelacci Dott. Can. Andrea (Cesena-Sarsina)

Cavana Prof. Paolo

Cipolla Avv. Paola

Drago Dott. P. Daniele, O.P.

Faccani Pignatelli Dott. Mons. Mariano (Faenza-Modigliana)

Giuliani Dott. Don Paolo (Forlì-Bertinoro)

Micocci Dott. Roberto

Schiavetta Dott. P. Vittorio, O.F.M.

Solera Dott. Don Roberto (Ferrara-Comacchio)

Vittorini Dott. P. Domenico, O.S.A.

Zannoni Dott. Don Giorgio (Rimini)

UDITORE

Marullo Dott.ssa Filomena

PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Zoboli Dott. Mons. Vittorio (Bologna)

DIFENSORI DEL VINCOLO

Zoboli Dott. Mons. Vittorio (Bologna), titolare

Bortoli Dott. Don Federico (San Marino-Montefeltro)

Giaquinto Dott. Gino

Laganà Dott.ssa Giuseppina

Luccaroni Dott. Don Alberto (Faenza)

Lumetti Dott.ssa Maria Susanna

Minghetti Avv. Giovanni

Occhiodoro Dott.ssa Tiziana

Pedrelli Dott.ssa Daniela

Tintoni Don Simone (San Marino-Montefeltro)

CANCELLIERE

Mirarchi Dott.ssa Anna Claudia

NOTAI

Bazzari Arianna

Begatti Dott.ssa Silvia

Bonfiglioli Dott.ssa Lucia

Giovagnoni Dott.ssa Cristina

Zaniboni Laura

PATRONI STABILI

Bruno Avv. Chiara

Signorelli Avv. Enrico

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO FLAMINIO
NELL'ANNO 2022**

Eminenza Reverendissima,
Eccellenze,
Signore e Signori,

benvenuti a questo appuntamento annuale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio, che finalmente dopo due anni di condizionamento dovuto alla pandemia può riprendere con le modalità consuete e in presenza. Desidero aprire i saluti di questa mattina con un pensiero rivolto a Papa Francesco, non solo a motivo dell'ormai prossima ricorrenza del decennale di pontificato, ma anche per ringraziarlo del discorso tenuto due settimane fa in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana. In quell'intervento il Papa ha riproposto con grande intensità il "vangelo" sul matrimonio e la famiglia, alla luce del «forte bisogno di riscoprire il significato e il valore dell'unione coniugale tra uomo e donna su cui si fonda la famiglia», e ne ha ribadito le caratteristiche di fedeltà, indissolubilità e fecondità, che non consentono di ridurre il matrimonio a «una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno». Personalmente ho trovato assai opportuno questo richiamo a mantenere saldi alcuni punti di riferimento che rischiano di essere smarriti in un contesto di società, come si usa dire, sempre più "liquida"; ed è evidente, pur se in quel discorso non ci sono applicazioni dirette all'attività giudiziaria, che lì ci sono i criteri di fondo che guidano anche la nostra attività come tribunale.

Saluto con affetto il nostro Moderatore, Card. Matteo Zuppi, e in lui saluto anche gli altri Vescovi delle Diocesi di competenza del Tribunale, diversi dei quali qui presenti, ringraziandoli dell'attenzione che essi dedicano all'attività del Tribunale. Un particolare saluto e augurio a S.E. Mons. Nicolò Anselmi, che da poche settimane ha iniziato il suo ministero episcopale a Rimini.

Saluto cordialmente le Autorità Civili, Giudiziarie e Militari, e gli esponenti del mondo accademico, abitualmente presenti a questo nostro incontro. Senza nominare tutti, desidero anche in questo ambito rivolgere un saluto a coloro che nel corso dell'ultimo anno sono stati designati al loro attuale incarico, e in particolare al Comandante della Legione Carabinieri dell'Emilia-

Romagna, Gen. Massimo Zuccher, e al Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gen. Carlo Levanti, augurando a loro un sereno e fruttuoso servizio.

Rivolgo un cordiale saluto ai Tribunali ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale a noi collegati in ragione dell'appello, ovvero il Tribunale Trieneto, nostra sede di appello, e i Tribunali Emiliano, Etrusco e dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, che appellano al Tribunale Flaminio. La menzione appena fatta dei fedeli ucraini ci invita a un intenso ricordo per quella popolazione, vittima di una guerra che sembrava impensabile prima del 24 febbraio scorso, e nella quale, a ormai un anno dall'inizio, non solo non si intravedono vie di soluzione, ma si assiste a un inasprimento delle operazioni belliche.

Saluto i Vicari giudiziali dei Tribunali diocesani del nostro territorio, alcuni dei quali inseriti anche nell'organico del Tribunale Flaminio; tutti loro assicurano la possibilità di un radicamento ancor più capillare nelle diverse realtà locali, nell'ottica della prossimità sollecitata dalla riforma del 2015 dei processi di nullità matrimoniale.

Saluto fraternamente i Giudici di questo Tribunale, e insieme a loro tutto il personale in organico: l'Uditore, il Promotore di giustizia, i Difensori del vincolo, i Patroni stabili; a loro un sentito ringraziamento per l'attività che svolgono a favore del Tribunale, non di rado – per i presbiteri – affiancandola a impegnativi ministeri nelle rispettive Diocesi e famiglie religiose di appartenenza. L'ultimo anno non ha visto cambiamenti nell'organico, mentre è entrata a regime l'operatività del nuovo Vicario Giudiziale aggiunto, come avrò modo di evidenziare più avanti trattando dell'attività del Tribunale nel 2022.

Un grazie di cuore al Cancelliere Dott.ssa Anna Claudia Mirarchi e a tutto il personale di cancelleria, per la sollecitudine e la cura con cui assicurano il quotidiano procedere delle cause.

Quest'anno non ha visto modifiche nella pianta organica degli addetti al Tribunale, mentre segnalo che abbiamo avuto l'iscrizione *ad experimentum* per un quinquennio all'Albo dei patrocinanti presso il Tribunale dell'Avv. Annalisa Antonellini.

Guardando al percorso personale e familiare dei diversi collaboratori del Tribunale, desidero fare memoria di alcune persone che ci hanno lasciato, in particolare – e mi scuso se ci sono altri casi di cui non abbiamo avuto notizia e che per questo ora tralascio – la madre del nostro Giudice Dott. Ro-

berto Micocci, il padre dell'Avv. Enrico Signorelli, Patrono stabile, e il padre dell'Avv. Antonio Prete; li affidiamo con intensa preghiera alla misericordia del Signore.

Procedo quindi a illustrare l'attività del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio svolta nello scorso anno 2022, presentandone i dati statistici.

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Cause pendenti al 31.12.2021	81	(103)*
Libelli depositati nel 2022	58	(66)
Cause introdotte nel 2022	63	(76)
Cause trattate	144	(179)
Cause decise con sentenza	78	(95)
di cui affermative	74	(89)
di cui negative	4	(6)
Cause passate a via amministrativa	0	(0)
Cause archiviate	3	(3)
per perenzione	1	(0)
per rinuncia	2	(2)
per decesso Parte attrice	0	(1)
Cause espletate	81	(98)
Cause pendenti al 31.12.2022	63	(81)

* *tra parentesi i dati relativi all'anno precedente*

Altri dati (a specificazione di quanto compreso nei dati sopra riportati)

Cause trattate con processo più breve	8	(1) 1 depositata nel 2021 e 7 nel 2022
concluse con sentenza affermativa	7	(1)
rinviate ad esame ordinario	0	(0)
Sentenze affermative per cui c'è stato appello	2	(1) appello a Triveneto
Sentenze negative per cui c'è stato appello	1	(2) 1 appello a Triveneto,
Sentenze negative per cui l'appello è stato interposto ma non proseguito	1	

Nei libelli ammessi nel 2022 si chiedeva il processo più breve in 8 (0).

Le cause depositate nel 2022 venivano dalle seguenti diocesi:

Bologna	26	(26)
Cesena-Sarsina	7	(2)
San Marino-Montefeltro	6	(2)
Faenza-Modigliana	6	(1)
Rimini	3	(10)
Forlì-Bertinoro	3	(9)
Imola	3	(5)
Ferrara-Comacchio	3	(4)
Ravenna-Cervia	1	(7)

* tra parentesi i dati relativi all'anno precedente

Se si fa il rapporto tra i cattolici della Regione 2.387.252 (2.395.400) ed il numero delle cause si ottiene che nell'anno c'è stata una causa ogni 41.159 cattolici (36.294 nel 2021).

Capi di nullità: i capi esaminati in tutto sono stati 140 (177). Ad essi si è risposto in modo affermativo in 101 (115) casi, negativo in 39 (62).

	totale	%	affermativa	negativa
incapacità (can 1095, 2-3)	53 (80)	37,9 %	44 (59)	9 (21)
incapacità (can 1095, 2)	20 (20)	14,3 %	19 (16)	1 (4)
incapacità (can 1095, 3)	17 (12)	12,1 %	2 (0)	15 (12)
esclusione della prole	25 (26)	17,9 %	21 (15)	4 (11)
esclusione dell'indissolubilità	22 (33)	15,7 %	13 (22)	9 (11)
esclusione della fedeltà	2 (3)	1,4 %	1 (2)	1 (1)
simulazione totale	1 (0)	0,7 %	1 (0)	0 (0)
impedimento del vincolo	0 (1)	0,0 %	0 (1)	0 (0)
esclusione del matrimonio stesso	0 (1)	0,0 %	0 (0)	0 (1)
dolo	0 (1)	0,0 %	0 (0)	0 (1)

Dal Tribunale Triveneto ci sono pervenute nel 2022 due decisioni di appello su nostre cause di primo grado: una concerneva una nostra sentenza integralmente negativa (quindi *pro vinculo*) che è stata riformata per uno dei tre capi invocati, e l'altra una nostra sentenza negativa che è stata confermata. Dalla Rota Romana è stato rigettato a *limine* l'ulteriore appello su una nostra decisione parzialmente affermativa che era stata successivamente confermata dal Tribunale Triveneto con decisione affermativa anche per il capo da noi dimesso negativamente.

Tempo impiegato			
Per le cause istruite con processo ordinario			
entro 1 anno	29	40,8%	(20,2%)
entro 18 mesi	29	40,8%	(47,9%)
entro 2 anni	11	15,5%	(22,3%)
entro 3 anni	1	1,4%	(6,4%)
oltre 3 anni	1	1,4%	(3,2%)
.....			
tempo medio mesi 14,0 (17,0)			

Per le cause istruite con processo più breve il tempo medio è stato di mesi 4,2 (4,7).

Istruttorie

Complessivamente le sessioni istruttorie nell'anno sono state 416 (461 nel 2021), così distribuite:

raccolte dai Giudici Istruttori:	310	(317)
affidate agli Uditori:	106	(144)

Patroni Stabili

I Patroni stabili hanno svolto anche nell'anno 2022 un intenso e prezioso lavoro:

Colloqui fissati dalla Cancelleria	107	(144)
disdetti senza sostituzione	3	(5)
effettivamente svolti	104	(139)
di cui: primi colloqui	84	(119)
secondi colloqui	20	(20)
decreti di assegnazione del P.S.	32	(33)
decreti di assegnazione respinti	0	(0)
libelli depositati	37	(32)
attività di Patrono per PC	3	(0)

CAUSE DI SECONDA ISTANZA

Affermative in prima

Cause pendenti al 31/12/2021	0	(1)
Cause pervenute	2	(1)
di cui non proseguite	0	(0)
di cui introdotte	2	(1)
Cause trattate	2	(2)
Cause decise con decreto	2	(1)
Cause decise con sentenza	0	(1)
di cui affermative	0	(1)
di cui negative	0	(0)
Cause espletate	2	(2)
Cause pendenti al 31/12/2022	0	(0)

Le cause introdotte nel 2022 provenivano dal:

Tribunale Emiliano	0	(0)
Tribunale Etrusco	2	(1)

Negative in prima

Cause pendenti al 31.12.2021	4	(2)
Cause pervenute	4	(4)
Cause introdotte	3	(4)
Cause trattate	7	(6)
Cause decise con sentenza	5	(2)
di cui affermative	2	(2)
di cui negative	3	(0)
Cause archiviate	0	(0)
per perenzione	0	(0)
per rinuncia	0	(0)
Cause espletate	5	(2)
Cause pendenti al 31.12.2022	2	(4)

Le cause pervenute nel 2022 provenivano dal:

Tribunale Emiliano	0	(1)
Tribunale Etrusco	4	(3)

Capi di nullità: i capi di accusa esaminati in appello sono stati 13 (9), così suddivisi

	totale		%
esclusione dell'indissolubilità	4	(2)	30,8 %
esclusione della prole	3	(2)	23,1 %
incapacità (can 1095, 2)	3	(2)	23,1 %
incapacità (can 1095, 3)	1	(2)	7,7 %
incapacità (can 1095, 2-3)	1	(0)	7,7 %
esclusione della sacramentalità	1	(0)	7,7 %
esclusione della fedeltà	0	(1)	0,0 %

OSSERVAZIONI

Non intendo ovviamente fare un esame dettagliato dei dati, ma solo proporre alcune osservazioni.

Con riferimento al primo grado di giudizio, prosegue la tendenza a un progressivo calo nel numero delle domande di nullità, evidenziato già negli anni scorsi: nel 2022 sono stati depositati 8 libelli in meno, corrispondenti a un calo del 12% sull'anno precedente. Oltre al dato numerico, è interessante rilevare che la riduzione si è concentrata nella seconda parte dell'anno: siamo arrivati alla pausa estiva, a fine luglio, con un leggero incremento rispetto all'anno precedente; poi dopo agosto c'è stato un crollo, al punto che non solo non abbiamo arretrato da smaltire ma per circa tre mesi, tra fine 2022 e inizio 2023, gli istruttori hanno svolto pochissima attività, proprio perché mancavano cause da mettere a calendario delle udienze.

Non escludo – ma si tratta soltanto di un'ipotesi, che in un tempo più lungo potrà forse trovare verifica o smentita – che la situazione di precarietà eco-

nomica conseguente alla guerra in Ucraina abbia suscitato preoccupazione e disagio in una parte della popolazione, portando ad accantonare prospettive ritenute non urgenti, tra le quali il proposito di verificare l'eventuale nullità del precedente matrimonio. Personalmente mi aspettavo una ricaduta di questo tipo anche in conseguenza della pandemia, che invece non c'è stata se non in misura minima; mentre forse adesso il maggiore influsso della guerra sulle tasche delle persone (inflazione, aumento delle bollette dell'energia, ...) può aver determinato un effetto come sopra accennato.

Di sicuro si può dire che il tribunale si è trovato in una situazione per certi aspetti paradossale: per diversi anni abbiamo vissuto una difficoltà a far fronte alla mole di lavoro, soprattutto per quanto riguarda le funzioni apicali dell'attività giudiziaria, dopo che io ero subentrato come Vicario a Mons. Ottani senza che nessuno subentrasse a me come Vicario Aggiunto, e quindi dovendo far fronte da solo a quanto prima espletavamo in due; e adesso, che da poco più di un anno è stato nominato il Vicario Aggiunto, il che tra l'altro ha reso possibile lo smaltimento dell'arretrato e la velocizzazione di varie fasi nelle quali la necessità che tutto passasse da me provocava un rallentamento, ci troviamo con una significativa scarsità di lavoro. Quello che ho ora indicato è in un certo senso il dato fondamentale dell'anno, che consente di interpretare correttamente anche molti altri dati relativi all'attività del 2022.

Uno di questi è, come già accennavo, la diminuzione delle sessioni istruttorie effettuate, che sono passate dalle 461 dell'anno precedente alle 416 del 2022; questo nonostante l'avvio dello svolgimento di attività istruttoria anche da parte del Vicario Aggiunto che, in costanza di lavoro da parte degli altri Giudici Istruttori e dell'Uditore, avrebbe dovuto portare a un aumento delle sessioni effettuate; il dato contrario deriva proprio dal non aver, se non in numero molto limitato nella seconda parte dell'anno, nuove cause per le quali avviare l'istruttoria.

Un segnale analogo si riscontra se si esamina l'attività dei Patroni stabili. I colloqui di consulenza fissati dalla cancelleria del Tribunale sono diminuiti del 20%, non per poca disponibilità dei Patroni ma per la mancanza di richieste. E lo si ricava anche dal fatto che il calo riguarda esclusivamente i primi colloqui, ovvero quelli più orientativi dopo i quali è fisiologico che la persona, se ha ricevuto un parere non favorevole alla sussistenza dei motivi di nullità o dopo aver appreso le concrete modalità di svolgimento

della causa, possa decidere di non proseguire; e questi sono diminuiti del 30%, mentre i secondi colloqui (che orientano direttamente all'introduzione della causa se il primo colloquio non è stato sufficiente, e aprono poi a una collaborazione tra richiedente e Patrono che non viene più monitorata dalla cancelleria) sono rimasti assolutamente invariati. Mentre c'è stato un deciso incremento nell'attività specifica di assistenza processuale, che ha visto (se si considerano anche le tre assegnazioni a patrocinio di Parti convenute) i Patroni stabili assumere la difesa in ben 40 casi: un dato che raggiunge di fatto il tetto dell'attività di patrocinio annuale prevista dal contratto dei Patroni stabili.

Quanto qui rilevato induce a rinnovare il ringraziamento ai due Patroni stabili per il consistente lavoro che svolgono a favore del nostro territorio, offrendo la possibilità a chi lo desidera di ottenere gratuitamente (perché i costi sono assunti dal Tribunale, che provvede alla remunerazione dei Patroni) una consulenza sulla fondatezza e fattibilità dell'eventuale causa di nullità del proprio matrimonio, e lì dove la fondatezza è riscontrata di usufruire, almeno fino al raggiungimento del numero di casi concretamente gestibili, anche dell'assistenza in giudizio, pure gratuita. Senza peraltro dimenticare l'altro lato della medaglia, ovvero che l'introduzione 25 anni fa della figura dei Patroni stabili ha inciso consistentemente sul patrocinio di fiducia; e persone che hanno investito parecchio in termini di tempo, energie e risorse economiche per specializzarsi in quest'ambito, con la prospettiva non solo di un servizio alle persone ma anche di trovarvi uno sbocco professionale (per qualcuno quale ambito di attività privilegiato se non addirittura esclusivo) si sono trovate con una significativa riduzione del bacino di utenza. La presenza del patrocinio di fiducia è espressione di civiltà e libertà all'interno dell'attività giudiziaria, e l'auspicio – mio, ma ritengo condiviso da tanti – è che, nonostante le difficoltà che la categoria incontra, questa opportunità rimanga aperta per quanti preferiscono usufruirne in alternativa al ricorso ai Patroni stabili.

Tornando ai dati dell'attività svolta nell'anno appena concluso, si rileva che nel 2022 sono state concluse 81 cause (78 decise con sentenza e 3 archivate per rinuncia o perenzione); il dato è inferiore a quello dell'anno precedente, quando erano state 98, ma ciò risente del minor numero di cause introdotte. Di fatto, grazie tra l'altro – ancora una volta – alla collaborazione del Vicario Aggiunto di nuova costituzione, l'anno si è chiuso con una

pendenza esattamente pari al numero di cause introdotte nell'anno, ovvero un dato assolutamente fisiologico; ancora l'anno precedente la pendenza era superiore al numero di cause introdotte. Questo dato non rende pienamente ragione della capacità lavorativa dell'attuale organico, che potrebbe far fronte a un numero maggiore di cause. Mentre cosa abbia significato la nomina di un Vicario Aggiunto, in termini di maggiore reattività allorché si richiede l'intervento del Preside del Collegio, appare con evidenza dal dato circa la durata dei processi: per le cause istruite con processo ordinario la percentuale di cause conclusesi entro un anno dall'introduzione è raddoppiata rispetto all'anno precedente, passando dal 20% al 41%; e la durata media del processo, che dal 2020 al 2021 era solo leggermente diminuita (da 18 a 17 mesi) grazie al calo del numero delle cause, nel 2022 è drasticamente scesa a 14 mesi. Naturalmente, al di là dell'enfasi che sto mettendo sulla presenza del Vicario Aggiunto che ha sgravato me di una consistente mole di lavoro, per questo risultato occorre dare merito al contributo di tutti, in primo luogo dei Giudici e del personale del Tribunale, ma poi anche alla dedizione di Difensori del vincolo e avvocati, che intervenendo sollecitamente nei momenti di loro spettanza hanno contribuito ad evitare che si determinassero tempi morti. Attualmente – e tanto più con la riduzione di cause riscontrata negli ultimi mesi – non ci sono fasi del processo che debbano scontare tempi di attesa derivanti da carico di lavoro del tribunale, se non una fase ormai postprocessuale nella quale c'è un arretrato che coinvolge me personalmente, e riguarda la pubblicazione delle sentenze; su questo chiedo un po' di pazienza, assicurando il desiderio e l'impegno di arrivare al più presto a una maggiore celerità.

Guardando all'esito delle cause decise, si rileva un dato assolutamente "normale" e fisiologico nel rapporto tra cause decise *pro vinculo* o *pro nullitate*: le cause pro vinculo sono 4 su 78 sentenze emanate, ovvero un 5 % circa. Il dato potrebbe sembrare in realtà molto basso, ma si può ritenere che derivi da una accurata fase di esame pregiudiziale, che scoraggia l'introduzione di cause prive di fondamento o molto incerte, fatto salvo il diritto di ogni fedele di chiedere comunque la verifica dell'eventuale nullità del proprio matrimonio.

Con riferimento ai processi più brevi, se l'anno 2021 rappresentava un'eccezione rispetto alla media degli anni precedenti, in quanto non c'era stata

alcuna ammissione di cause con richiesta di processo più breve, l'anno 2022 ha rappresentato un'eccezione in senso opposto, con ben otto cause ammesse a questo tipo di procedura. Anche a questo proposito si rileva una riduzione dei tempi medi di espletamento, da 4,7 mesi a 4,2 mesi. Si tratta tuttavia di un dato scarsamente indicativo, perché basta un ritardo nella produzione di un documento o nella risposta iniziale della Parte convenuta per determinare una variazione rilevante dei tempi. Una osservazione dovrebbe essere fatta circa l'ultima di queste cause, che essendo stata ammessa nell'ultima parte dell'anno è giunta a decisione quando eravamo già nel 2023; ma proprio per questo motivo ce ne occuperemo l'anno prossimo.

Esaminando i dati relativi ai capi di nullità, si conferma, e anzi si accentua ancora di più che in passato, l'accresciuta incidenza dei capi di incapacità rispetto a quelli di esclusione: nelle decisioni del 2022 hanno costituito di fatto i due terzi di tutti i capi affrontati. Credo peraltro che questo sia un dato comune anche a molti altri tribunali, non esclusa la Rota Romana. Non entro di nuovo nel merito di questa linea di tendenza, su cui mi sono già soffermato in altri anni; pur nella consapevolezza della crescente fragilità psichica presente nel mondo contemporaneo, non nascondo che la consistente prevalenza di questi capi mi lascia un po' perplesso, e forse potrebbe essere utile un confronto e un approfondimento su questa situazione, a livello generale e non in riferimento a singoli casi concreti, sia tra Giudici sia con le altre figure che intervengono nella causa (Avvocati e Difensori del vincolo) nonché con i Periti.

Per quanto riguarda il secondo grado, si ripropone la constatazione dei numeri decisamente residuali degli appelli, che come si sa non avvengono più d'ufficio e devono essere interposti volontariamente: nel 2022 sono giunte in appello al nostro Tribunale due cause decise *affermativamente* in primo grado (ed entrambe confermate per decreto), e tre decise *negativamente* in primo grado. A inizio anno la pendenza era di nessuna causa affermativa appellata (e tale è la situazione anche a fine 2022) e di quattro cause negative appellate. Delle sette negative trattate nell'anno, cinque sono giunte a decisione (delle quali tre con conferma della decisione negativa di primo grado, e due con ribaltamento almeno parziale della decisione) e due sono rimaste ancora pendenti a fine anno. La scarsità di appelli riguarda analogamente anche noi nei confronti dei Tribunali superiori: nel 2022 solo

quattro nostre cause di primo grado (due affermative, entrambe appellate dal Difensore del vincolo; e due negative appellate dalla Parte attrice, ma uno degli appelli interposti non è stato poi proseguito) sono state impugnate: i tre appelli effettivi sono stati tutti proseguiti davanti al Tribunale Triveneto, mentre non ci sono stati appelli indirizzati alla Rota Romana. Coerentemente con questi numeri, sono anche pochi i riscontri che abbiamo avuto circa l'esito di nostre cause appellate al grado superiore. Nel corso del 2022 abbiamo ricevuto due decisioni – entrambe dal Tribunale Triveneto – su nostre cause di primo grado che erano state appellate. Una di esse era negativa in primo grado, per tre capi di nullità per simulazione, ed è stata riformata (quindi decisa *pro nullitate*) in secondo grado per uno dei tre capi. L'altra era negativa in primo grado per due capi di simulazione, in appello è stato impugnato il capo di simulazione per la Parte convenuta ed è stato aggiunto il capo di incapacità (1095, 2-3) per la Parte attrice; e la sentenza di secondo grado ha risposto negativamente a tutti i capi.

Si può anche segnalare una decisione di rigetto *a limine* da parte della Rota Romana di cui ci è pervenuta conoscenza. La causa era stata introdotta nel nostro Tribunale per incapacità a carico di entrambi, ed è stata decisa affermativamente solo per la Parte attrice; il Difensore del vincolo ha appellato al Triveneto, e la sentenza di secondo grado è risultata affermativa per l'incapacità di entrambi; a quel punto la Parte convenuta, evidentemente ritenendosi gravata dalla decisione *pro nullitate* a proprio carico, ha appellato alla Rota Romana; l'appello però è stato, come anticipavo, rigettato *a limine* con decreto del Decano con una motivazione direi abbastanza particolare, ovvero che il matrimonio era ormai definitivamente dichiarato nullo in forza della doppia decisione conforme per il capo sulla parte attrice; sottintendendo che pertanto non metteva conto disquisire ulteriormente circa il capo sulla Parte convenuta.

Considerando gli esiti sia degli appelli ricevuti che di quelli “subiti”, non si può non rilevare una prevalenza di conformità delle decisioni rispetto alla difformità; ovvero, la maggior parte delle sentenze originariamente *pro nullitate* risultano confermate come tali, e la maggior parte delle sentenze originariamente *pro vincolo* sono state confermate come tali. Pur nella consapevolezza che la possibilità in certa misura di giudizi difformi è nell'ordine delle cose, credo che si possa leggere la prevalente convergenza come un segnale della serietà e accuratezza con cui sia il nostro Tribunale sia quelli a noi connessi in ragione dell'appello svolgono il proprio lavoro.

Prima di concludere, vorrei accennare a una tematica particolare, su cui c'è stata recentemente occasione di riflettere a partire da situazioni concrete che sono occorse; ed è l'utilizzo delle rogatorie. Si tratta di una opportunità che può certamente ovviare a impedimenti oggettivi che alcune persone hanno nel raggiungere il Tribunale, e soprattutto in epoca di pandemia è stata di grande aiuto. Al contempo, si evidenziano alcune possibili difficoltà, come concretamente rilevato anche di recente, a volte riguardanti l'accuratezza degli interrogatori (non perché noi siamo più bravi di altri, ma perché è comprensibile che chi ha studiato e istruito l'intera causa riesca a gestire più efficacemente l'interrogatorio rispetto a chi deve escutere soltanto uno o due testimoni) e a volte riguardanti la tempistica, con avvocati che chiedono a noi (anziché al Tribunale rogato) come mai la rogatoria richiesta mesi prima non abbia ancora avuto effettuazione... In altre parole, lo "strumento rogatoria" ha indubbiamente dei pregi, ma ha anche degli svantaggi in qualche misura inevitabili, e forse varrebbe la pena di valutare un po' di più i *pro* e i *contra* quando si deve decidere una richiesta di rogatoria, in particolare per persone che risiedono nel nostro territorio di competenza o nelle immediate vicinanze. Anche il tema della "prossimità", sicuramente da non trascurare, va tuttavia contestualizzato nelle concrete circostanze; e mi spiego con un esempio. La settimana scorsa il Papa ha eretto una nuova Diocesi in Brasile, con territorio dismembrato da alcune Diocesi preesistenti; la nuova Diocesi ha una estensione territoriale pari a circa il doppio della Regione Emilia-Romagna (quindi tre o quattro volte il territorio di competenza del Tribunale Flaminio, pur se questo corrisponde a ben nove Diocesi) e ha una popolazione di 300.000 abitanti, per cui si può intuire che le possibilità di spostamento con mezzi pubblici o privati siano meno agevoli rispetto al nostro territorio, assai più densamente abitato. Anche se si considerano le zone appenniniche, mediamente sarà molto più facile per un fedele del nostro territorio raggiungere la sede del Tribunale Flaminio rispetto a ciò che è richiesto a un fedele di Araguaína (così si chiama la nuova Diocesi) per raggiungere la città sede della Diocesi. Con questo non voglio scoraggiare *tout court* il ricorso alle rogatorie, e ben vengano quando sono realmente utili; ma sarebbe spiacevole se una rogatoria non necessaria – ed evitabile con un supplemento di disponibilità, comunque meno oneroso di quello richiesto a un fedele di Araguaína che vada a farsi interrogare al proprio Tribunale diocesano – comportasse un inutile allungamento dei tempi della causa, o peggio non consentisse di far ade-

guatamente emergere il possibile apporto di un testimone, col rischio di compromettere l'esito favorevole dell'intera causa.

Possiamo così passare alla seconda parte di questa mattinata, ovvero la prolusione. Senza nominarlo, ho già evocato a più riprese il nostro Relatore di oggi, che è il Vicario Giudiziale aggiunto nominato a fine 2021, Don Marco Scandelli. Durante questo anno abbondante tanti di noi hanno potuto apprezzare le sue capacità e la sua competenza (segnalo tra l'altro che don Marco, oltre all'abituale percorso di licenza e dottorato in diritto canonico, ha frequentato lo Studio Rotale, conseguendo il Diploma di Avvocato Rotale). Peraltro, fino alla sua nomina come Vicario Aggiunto don Marco era parroco della parrocchia più popolosa della Diocesi, ed era – in questo caso proseguendo anche attualmente nell'incarico – Direttore dell'Ufficio catechistico diocesano, ad attestazione dello svolgimento di un ministero ben più ampio rispetto al puro ambito del diritto canonico. A questo proposito, l'occasione della prolusione affidata a don Marco mi consente di rinnovare il ringraziamento al Vescovo di San Marino-Montefeltro per avere accettato di sollevare don Marco da alcuni dei suoi incarichi precedenti e metterlo a disposizione del Tribunale, in questo ruolo che è di grande aiuto per la nostra attività complessiva e per me personalmente. Completando questo suo breve curriculum, segnalo che recentissimamente don Marco è stato nominato Vicario Giudiziale della sua Diocesi. Credo anche sia bello esplicitare, a riprova della stima che don Marco si è conquistato nel Tribunale, che quando mesi fa si facevano ipotesi su chi interpellare come Relatore per la prolusione, sono stati dei colleghi stessi a suggerirmi di sondare la "pista interna", domandando a don Marco se fosse disponibile a offrirci questo servizio. Il tema da lui scelto concerne lo svolgimento dei processi più brevi, anche alla luce dell'esperienza di alcuni casi di questa procedura che si è trovato a trattare nell'ultimo anno.

Non aggiungo altro, vi ringrazio dell'attenzione riservatami e lascio volentieri a don Marco la parola.

Bologna, 9 febbraio 2023

Massimo Mingardi
Vicario Giudiziale

IL PROCESSO PIÙ BREVE DI FRONTE AL VESCOVO: BUONE PRATICHE

1. INTRODUZIONE

Il 15 agosto del 2015, Papa Francesco ha firmato due Lettere Apostoliche *motu proprio* con le quali ha inteso riformare il processo canonico per le cause di nullità matrimoniale⁽¹⁾. I successori di Pietro, investiti da Cristo, Giudice clemente, del “potere delle chiavi”, sono chiamati a regolare nel modo più adeguato il processo matrimoniale affinché la disciplina sia sempre più coerente alla fede professata, avendo la Chiesa come scopo essenziale la tensione a «*comunicare la grazia divina e favorire continuamente [...] il bene dei fedeli*»⁽²⁾; ciò, ovviamente, nella salvaguardia dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale che è e rimane una verità della fede. Infatti, più che la “nullità del matrimonio”, la riforma del Pontefice mira a favorire la “celerità dei processi”, una loro semplificazione, insieme a com-

⁽¹⁾ Il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, che ha apportato modifiche al Codice latino, ed il *Mitis et Misericors Iesus*, che si è interessato della riforma in ambito orientale, sono stati visti come un primo ed importante frutto del lavoro di discernimento operato dal Sinodo dei Vescovi che, proprio dall’anno precedente, e poi anche nell’ottobre del 2015, si è interessato del tema della famiglia. Cfr. FRANCISCUS PP., Litterae Apostolicae motu proprio datae: *Mitis Iudex Dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, in AAS 107 (2015), pp. 958–967 (d’ora in poi: *M.I.D.I.*); FRANCISCUS PP., Litterae Apostolicae motu proprio datae: *Mitis et Misericors Iesus quibus canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, in AAS 107 (2015), pp. 946-957; SYNODUS EPISCOPORUM, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’Evangelizzazione. Relatio Synodi*, in URL: «https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html», n. 48.

⁽²⁾ Cfr. PAULUS PP. VI, Allocuzione: *Ai partecipanti del II Convegno Internazionale di Diritto canonico*, in URL: «https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1973/september/documents/hf_p-vi_spe_19730917_diritto-canonico.html», n. 2.

battere la “distanza fisica o morale” che a volte le strutture giuridiche della Chiesa possono aver generato rispetto ai fedeli.

Il processo più breve e le altre novità contenute nella riforma servono, dunque, nelle intenzioni dichiarate dal Papa, affinché «*il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio*» (cfr. *M.I.D.I.*). A questo proposito, peraltro, vale la pena ricordare che il Papa non ha mai pensato di abolire la “via giudiziale” – sebbene fosse, in linea di principio, possibile una “via amministrativa” – per assicurare le garanzie che solo l’ordine giudiziario permette di avere (cfr. *ibidem*).

2. NORMA E PRASSI NEL *PROCESSUS BREVIOR*

Un certo modo di intendere il Diritto ha portato alcuni a pensare che «*quod non est in Codice non est in mundo*»⁽³⁾, trasformando gli operatori giuridici in funzionari meccanicamente chiamati ad interpretare ed applicare le norme. In tal senso, lo spazio della prassi sarebbe ridotto ad automatismo e la “buona prassi” a fedele applicazione di quanto prestabilito. Ciò, però, non può essere condiviso, dal momento che il Diritto – come ha insegnato uno dei massimi giuristi contemporanei – non ingabbia la realtà, ma la descrive⁽⁴⁾ ed il bene supremo che guida tutto l’agire ecclesiale, anche l’agire giuridico, è e rimane la salvezza delle anime (cfr. can. 1752). Pertanto, parlando di “norma” e “prassi” dobbiamo intendere da una parte quanto la legge stabilisce circa il processo “più breve” e dall’altra quanto si sta comprendendo e scoprendo, all’interno dei tribunali ecclesiastici, che possa essere di vera utilità all’applicazione della stessa normativa, in modo da farla, per così dire, “funzionare” più correttamente, anche alla luce dei principi cardine di questa riforma: la celerità, la vicinanza e la protezione del principio di in-

⁽³⁾ Purtroppo, ancora oggi non sono sporadici i casi in cui operatori del Diritto canonico, trovandosi di fronte ad una problematica particolarmente stimolante dicano perplessi che “*nel Codice questa cosa non c’è?*”; o nella forma evocativa, appunto, attribuita da alcuni a Pietro Gasparri: «*quod non est in Codice non est in mundo*».

⁽⁴⁾ Cfr. P. GROSSI, *Storicità del Diritto*, in P. GHERRI (ed.), *Categorialità e trascendentalità. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare*, Città del Vaticano, 2007, 105-117, 109.

dissolubilità del matrimonio, cui deve essere connessa la questione relativa alle competenze acquisite da coloro che sono chiamati ad aiutare il Vescovo diocesano⁽⁵⁾.

È per tali motivi che mi limiterò ad evidenziare, in questa mia relazione, le “scoperte” di cui sono stato inventore sia in qualità di Istruttore sia, precedentemente, in funzione di Difensore del Vincolo⁽⁶⁾. Per quanto le cause di riferimento possano sembrare esigue (9 in tutto) ritengo, però, di aver imparato attraverso di esse – oltre che dallo studio delle rimanenti 37 introdotte presso il Tribunale Flaminio – non poche cose che vorrei ora offrire a quanti si trovano ad affrontare la procedura “più breve” sotto forma di semplici consigli, non avendo certo alcun’altra presunzione.

2.1. *I canoni novellati*

Attraverso il M.I.D.I., il Papa ha offerto “alcuni criteri fondamentali”⁽⁷⁾, delle “Regole procedurali”⁽⁸⁾ ed ha riformato in totale ventuno canoni (1671-1691), molti dei quali sono stati, però, semplicemente “riorganizzati” per ciò che concerne la loro numerazione, al fine di far posto alla nuova disciplina relativa ai processi più brevi⁽⁹⁾. Tralasciando le questioni che non riguardano specifi-

⁽⁵⁾ Peraltro, non si può demandare questo processo di verifica e vaglio delle “buone pratiche” riguardanti i processi *breviares* neppure alla prassi della Rota Romana – cosa che normalmente si può e si deve fare – dal momento che il Tribunale Apostolico non tratta questo tipo di procedimenti. Cfr. FRANCISCUS PP., Costituzione Apostolica: “*Praedicate Evangelium*” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo, in URL: <<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/19/0189/00404.html>>, art. 200 §1.

⁽⁶⁾ Si tratta di 7 cause introdotte presso il Tribunale Ecclesiastico “Flaminio”: Prot. 10/16 (Riminese); 34/17 (Riminese); 3/22 (Bolognese); 20/22 (Bolognese); 32/22 (Forlivese); 37/22 (Cesenate); 42/22 (Cesenate); e di 2 cause presso il Tribunale diocesano di Rimini: Prot. 1/20 e 2/20.

⁽⁷⁾ Si tratta di 8 criteri che verranno considerati nel prosieguo di queste pagine.

⁽⁸⁾ Si tratta di 21 articoli che, nascendo dalla sollecitudine proposta dalla III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi dell’ottobre del 2014, offrono alcuni strumenti «*affinché l’operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l’accertamento della verità sull’esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito*»; ciò nella consapevolezza che il Vescovo ha come modello il buon Pastore che va incontro a tutti coloro che hanno bisogno di particolare cura. Tra quelli che non riguardano in specifico la materia oggetto di questa dissertazione si parla, pertanto, della perfetta equivalenza dei fori competenti (cfr. art. 7 §1).

⁽⁹⁾ Quasi identica la formulazione degli attuali 1671-1672 ai vecchi 1671-1673, del novellato 1674 ai vecchi 1674-1675 e del novellato 1691 ai vecchi 1689-1691, per fare solo alcuni esempi.

camente l'oggetto della nostra attenzione⁽¹⁰⁾, pertanto, si può dire che i canoni che ci interessano sono 6. Il primo di essi (can 1676) menziona la nuova procedura nei paragrafi 2 e 4. Se il IV richiama solo la necessità di avanzare a norma del can. 1685, qualora si scelga il processo più breve, il II prevede, invece, che sia il Vicario giudiziale a decretare la forma con la quale si debba celebrare il processo, lasciando a lui l'ultima parola. I successivi canoni (1683-1687) corrispondono all'intera formulazione dell'art. V: *“Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo”*⁽¹¹⁾. E già nella sua formulazione troviamo la specificazione che questa tipologia di processo non è soltanto “più breve” ma anche “davanti al Vescovo”. Il motivo è esplicitato nei criteri fondamentali:

«Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito

⁽¹⁰⁾ Sebbene parlare di “riforma” significa spesso puntare i riflettori sulla nuova forma del processo più breve, in verità il Papa è andato a toccare diversi altri punti riguardanti il processo matrimoniale, che è bene considerare al fine di capire la *forma mentis* del Pontefice ed interpretare correttamente anche nella prassi le norme processuali. Riguardo ai canoni, la riforma ha previsto: la diversa disposizione nell'elencazione delle ragioni di competenza (cfr. novellato can. 1672 con il vecchio 1673); la disposizione secondo cui, essendo il Vescovo diocesano giudice di Prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, egli è chiamato a costituire un tribunale nella propria diocesi o ad affidarsi ad uno viciniere, in cui vi sia un Collegio di tre giudici (di cui almeno un chierico) o in alternativa è lui stesso a nominare un giudice unico a cui, se possibile, deve associare due Assessori (cfr. novellato can. 1673); la nuova prospettiva pastorale secondo cui il giudice non è più chiamato ad *“indurre i coniugi, se possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio”* (can. 1676 precedente), ma deve piuttosto *“avere la certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito”* (novellato can. 1675); la nuova considerazione della confessione giudiziale e delle dichiarazioni delle parti quali “prova piena”, insieme al teste qualificato che depono su cose fatte d'ufficio (cfr. novellato can. 1678 §§1-2 con il vecchio 1679); i termini perché la sentenza di primo grado diventi esecutiva (cfr. novellato can. 1679 con il vecchio can. 1682) e la possibilità di interporre appello o una nuova proposizione della causa (cfr. novellati cann. 1680 e 1681). Si consideri che tra gli 8 criteri fondamentali che hanno orientato la riforma, Papa Francesco ha posto la volontà di eliminare il principio della “doppia conforme”, ritenendo sufficiente *“la certezza morale raggiunta dal primo giudice”*. Sebbene non venga dichiarato, si può annoverare questo punto di novità tra quelli che vanno nella direzione di rendere più veloce ed agile la procedura. Gli altri criteri, oltre a quello specifico sul processo più breve, riguardano la possibilità di costituire un giudice unico, rimessa alla responsabilità del Vescovo; la convenienza di ripristinare l'appello alla Sede metropolitana, quale segno distintivo della sinodalità della Chiesa; la sollecitudine delle Conferenze Episcopali affinché aiutino le Chiese particolari a far sì che “i fedeli dispersi” possano essere raggiunti più facilmente e sia assicurata loro la gratuità delle procedure; il mantenimento dell'appello alla Sede Apostolica, come vincolo tra la Sede di Pietro e le Chiese particolari; ed, infine, la predisposizione di un *motu proprio* specifico che disciplini i processi matrimoniali nel CCEO.

⁽¹¹⁾ L'art. V si inserisce nella Parte III (*Alcuni processi speciali*), Titolo I (*I processi matrimoniali*), Capitolo I (*Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio*) del Libro VII (*I processi*).

giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina» (M.I.D.I., n. IV).

Il Papa è consapevole che il processo più breve mette a rischio il principio dell'indissolubilità, rischio contro cui erge l'argine della responsabilità assunta direttamente dal Pastore della Chiesa locale⁽¹²⁾. Questo è talmente importante che il can. 1683 si apre proprio così: «*allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare*». I successivi due numeri stabiliscono le condizioni poi per deferire la causa al giudizio del Vescovo. Dietro queste semplici previsioni legislative si assiepano molte “buone pratiche”, che ancor prima che riguardare il Vicario giudiziale, protagonista dichiarato della norma, interessano invece le parti ed in specifico coloro che sono chiamati ad aiutarle.

2.2. Alcune riflessioni riguardanti i tribunali interdiocesani

Nel 2021, il Pontefice ha istituito una “*Commissione Pontificia di verifica e applicazione del m.p. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia*”. Il Papa ha voluto ribadire che la natura del Vescovo, che con la consacrazione episcopale riceve la *potestas iudicandi*, è quella di essere *iudex natus*⁽¹³⁾ (cfr. n. 1). Da ciò, legittimamente sorge l'aspettativa dei fedeli di poter adire al tribunale del proprio Vescovo, sulla base del principio di prossimità (cfr. n. 2), come anche l'importanza di erigere un tribunale diocesano⁽¹⁴⁾. Il compito dichiarato di tale Commissione è quello di «*constatare e verificare la piena ed immediata applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale [...]*

⁽¹²⁾ Per altro, in attuazione della conversione delle strutture ecclesiastiche predicata e auspicata già dal Concilio Vaticano II. Cfr. FRANCISCUS PP., Exhortatio apostolica: *Evangelii Gaudium*, in AAS, 105 (2013), 1019-1137, p. 1031.

⁽¹³⁾ Can. 375 §2.

⁽¹⁴⁾ Ove possibile e con l'aiuto della C.E.I. (cfr. n. 5), così da intendere “eccezionale” l'accesso ad altri tribunali (cfr. n. 3)

nonché suggerire [...] quanto si ritenga opportuno e necessario per sostenere e aiutare il proficuo prosieguo della riforma» ed infine «al termine del suo ufficio» elaborare «una dettagliata relazione circa il suo operato e su quanto riscontrato nell'applicazione del motu proprio Mitis Iudex».

Mi addentro brevemente in questa questione, sapendo che tra qualche mese il Santo Padre potrebbe prendere delle decisioni dopo che la Commissione avrà terminato il proprio mandato. Lo faccio, però, per poter indicare alcune “buone pratiche” che dipendono dall’esistenza dei tribunali interdiocesani, i quali stanno svolgendo un lavoro considerevole, in un momento in cui le diocesi vengono accorpate e in cui le vocazioni sacerdotali scarseggiano, con la conseguenza di avere sempre meno canonisti. Alcuni hanno voluto vedere con questo atto pontificio lo “scacco matto” del Papa nei confronti dei tribunali interdiocesani italiani. Se così fosse, però, non si capirebbe perché nella recentissima Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communione*⁽¹⁵⁾, il Sommo Pontefice abbia deciso di istituire presso la sua diocesi il Tribunale interdiocesano di Prima istanza competente in modo assoluto per le cause di nullità di matrimonio per l’intera Regione Lazio (cfr. art. 36). Ritengo che ciò nasca dal fatto che per il Papa sono tre i criteri che devono orientare i Vescovi in questa scelta: la vicinanza, la celerità e la competenza tecnica. Vediamoli in relazione al processo più breve.

2.2.1. *La vicinanza*

Il criterio della vicinanza, per il Papa, non significa soltanto “vicinanza chilometrica” ma più che tutto e prima di tutto – mi si permetta chiamarla – “vicinanza episcopale”. Egli parlando di questo

⁽¹⁵⁾ Al Titolo V, relativo ai tribunali: cfr. FRANCISCUS PP., Costituzione Apostolica: *In Ecclesiarum Communionem circa l'ordinamento del Vicariato di Roma*, in URL: «https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/20230106-in-ecclesiarum-communicatione.html».

principio fa sempre riferimento alla natura del Vescovo quale *iudex natus*⁽¹⁶⁾. Per ciò che concerne il *processus brevior*, la scelta fatta dal Tribunale Flaminio – che ha sede in Bologna ma non è di Bologna! – è stata quella di svolgere la Sessione istruttoria in locali messi a disposizione dalla diocesi dalla quale promana la causa, così da evitare spostamenti più gravosi alle parti ed ai testimoni: in tal senso viene pienamente rispettato il criterio della “vicinanza chilometrica”⁽¹⁷⁾. Ma, in realtà, anche quello “episcopale” dal momento che il Vescovo che è chiamato a prendere la decisione è quello proprio e non il Moderatore⁽¹⁸⁾. Per altro, credo anche di poter dire che sia scorretto pensare ad un tribunale interdiocesano come ad un’istituzione lontana dagli altri Presuli che lo hanno eretto, oltre al Moderatore, dal momento che, per fare un esempio che mi sta a cuore, il Vescovo di San Marino-Montefeltro non può non pensare al Tribunale Flaminio come ad un suo tribunale.

2.2.2. *La celerità*

Un secondo criterio che deve orientare nella costituzione di un tribunale è quello della celerità. Non è più il tempo in cui nei tribunali regionali tra il deposito del libello e la *litiscontestatio* potevano passare anni⁽¹⁹⁾. Ma è evidente che nella mente del Pontefice, il *processus brevior* deve poter essere contenuto in un brevissimo tempo,

⁽¹⁶⁾ Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: *Lumen Gentium*, in AAS, 57 (1965), pp. 5-67, n. 27, pp. 32-33.

⁽¹⁷⁾ In realtà potrebbe darsi tale questione in fase di introduzione della causa, qualora il fedele decida e gli sia permesso di introdurre la causa senza l’ausilio di un patrono. Che per i motivi che poi verranno indicati parlando dell’importanza del lavoro del patrono è cosa sconsigliata.

⁽¹⁸⁾ La “vicinanza episcopale” implica, innanzitutto, che il Vescovo proprio sia colui che giudica personalmente la causa, dimostrando di essere veramente Padre dei propri fedeli.

⁽¹⁹⁾ Presso il Flaminio, tra il 2005 e il 2006, cioè fino a quando la *litiscontestatio* veniva fatta “in presenza” delle parti, la media era di 20 mesi, scesi a 14 nel 2007, da quando cioè il turno viene decretato contestualmente con la formula del dubbio e la parte convenuta fa conoscere la propria posizione processuale con un modulo fornito dal tribunale, e progressivamente calati per arrivare a 1,5 mesi nel 2016.

perché i fedeli non attendano troppo (cfr. M.I.D.I.)⁽²⁰⁾. Pertanto, è necessario considerare diversi fattori nella verifica di tale principio⁽²¹⁾. Inoltre, il processo più breve è bene che, in qualche modo, segua un iter preferenziale rispetto a quello delle cause ordinarie; per cui, per dare il dato che ritengo sia virtuoso e che riguarda il Tribunale Flaminio, tra l'ammissione del libello e la pubblicazione della sentenza passano in media 130 giorni utili, cioè quattro mesi e 10 giorni⁽²²⁾.

2.2.3. *La competenza: perizia e preparazione*

Da tutto ciò, a mio modesto parere, per arrivare a scegliere di cambiare l'assetto attuale dei tribunali italiani si dovrebbe partire dall'ultimo dei criteri offerti dal Papa: quello della perizia e della preparazione dei ministri, fortezza di riparo per la dottrina dell'indissolubilità. Infatti, i fedeli hanno il diritto di essere giudicati

⁽²⁰⁾ Ad ogni modo, per ciò che concerne il processo più breve, la norma sui tempi relativi a questa fase processuale (introduzione-*litiscontestatio*) non è tassativa (cfr. can. 1676 §1), mentre lo è sulle successive (cfr. cann. 1685-1686).

⁽²¹⁾ Come ad esempio il carico di lavoro di un tribunale ed il numero di ministri e la loro disponibilità fattiva nel poter avere giorni disponibili alle istruttorie.

⁽²²⁾ Presso il Flaminio, tra il 2016 e il 2022, sono state introdotte 44 richieste di vie brevi, delle quali 13 sono state respinte e 2, inizialmente accolte, sono state poi rimesse in via ordinaria. Pertanto, riguardo alle rimanenti 29, possiamo dire che tra il deposito del libello e la Pubblicazione della sentenza sono passati in media 170,9 giorni. Tra il deposito e l'ammissione sono passati in media 24 giorni e per la formulazione del dubbio ne sono serviti altri 51; le cause sono state istruite in media al 30° giorno, mentre la decisione del Vescovo è stata presa dopo 52 giorni e le sentenze sono state pubblicate dopo 12,5 giorni. La causa che si è conclusa più velocemente è durata 45 giorni, accelerata per motivazioni legate alla salute di una delle parti (56/16); mentre la causa più lunga è durata 323 giorni, non per motivazioni legate al tribunale ma perché le parti non erano ancora neppure separate civilmente (20/16). Sebbene il tempo inferiore ai sei mesi si possa considerare positivamente, possiamo rilevare che in molti casi, le cause hanno subito un ritardo fino ad un mese a causa dei giorni di chiusura del tribunale per la pausa estiva (cfr. 10/16; 20/16; 28/16; 30/16; 34/17; 46/17; 28/18; 40/18; 43/18; 38/20; 32/22; 33/22; 37/22) o per la pausa invernale (cfr. 28/16; 38/16; 46/16; 56/16; 46/17; 51/20; 64/21). Al netto di questi giorni, pertanto – senza considerare, peraltro, ulteriori legittimi giorni di chiusura in occasione di festività civili o religiose – la media scende a 154 giorni utili, pari a cinque mesi, e a 130 se si parte a calcolare dall'ammissione. Tra gli altri motivi di ritardo si annoverano la eccessivamente tardiva risposta della parte convenuta (54/19; 42/22) o la mancanza di documenti necessari (12/20; 4/22; 17/22; 37/22), la mancata separazione dei coniugi (20/16; 43/18), la necessaria riduzione del numero di testimoni (92/18), l'impossibilità a fissare la Sessione istruttoria per precedenti impegni dei ministri del tribunale (64/21) ed infine l'emergenza sanitaria dovuta al SARS-Covid19 (12/20; 41/20).

in tempi rapidi dal proprio Pastore, ma anche con verità e secondo giustizia. Se il Vescovo è posto a baluardo del principio di indissolubilità del matrimonio (cfr. M.I.D.I., n. IV), è pur vero che questo principio può trovare piena applicazione solo seguendo quanto stabilito dalla legge e cioè che le cause vengano trattate da ministri preparati. Tanto più che di fatto è l'Istruttore a portare avanti la Sessione unica (cfr. can. 1685 e 1687 §1) e – credo di poterlo dire in modo pacifico – non è detto che il Vescovo diocesano sia esperto di Diritto. Proprio per questo è importante che non solo l'Istruttore e l'Assessore, ma anche i notai siano preparati e periti, in modo da favorire la correttezza e la celerità delle procedure.

L'erezione di un tribunale diocesano – che per non generare confusione dovrebbe essere fatta per tutte le cause e non solo per l'uno o per l'altro dei procedimenti – può essere decisa solo qualora vi sia personale adatto che metta il Vescovo nella condizione di essere realmente a salvaguardia dell'indissolubilità matrimoniale. Inoltre, è fatto divieto che uno stesso sacerdote studi, introduca ed istruisca la medesima causa (cfr. can. 1447) – cosa che è risaputo avvenire sempre più spesso –, come è importante che i voti e le osservazioni vengano forniti al Vescovo da *vere periti*, se non da laureati in Diritto canonico⁽²³⁾. L'arte del giudizio non è scienza infusa e il possesso dei cc.dd. schemi probatori, come pure della capacità critica, è cosa che si impara conciliando studio ed esperienza. Queste considerazioni credo che debbano orientare la riflessione circa i tribunali interdiocesani italiani, per non fare scelte ideologiche che poi debbano essere riviste nell'arco di breve tempo.

3. LE BUONE PRATICHE

Vediamo ora in specifico alcune “buone pratiche” che sono riuscito

⁽²³⁾ È lo stesso Pontefice che richiama questa questione, quando per esempio chiede ai Vescovi di attivarsi perché sia formato del personale competente. Cfr. art. 8 § 1: «*nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi*».

ad individuare e che vorrei proporre quali suggerimenti fattivi ed utili all'economia processuale, nel rispetto, ovviamente, delle scelte di ciascuno. Credo che questi consigli possano aiutare molto, evitando nel futuro ritardi dovuti, per esempio, a rinvii ad ordinario esame. Ho pensato di dividerle in tre punti: il primo riguarda i patroni; il secondo, il Vescovo diocesano; in conclusione, parlerò brevemente degli "altri" protagonisti.

3.1. *L'agire del patrono*

Veniamo, dunque, a quello che io ritengo essere il punto nevralgico della riforma: la buona riuscita della causa, anche dal punto di vista pastorale, come cercherò di dimostrare, dipende in larghissima parte dal modo in cui l'avvocato si avvicina alla stessa. Sebbene, in linea di principio, le parti potrebbero agire anche senza un patrono, per come è formulata la normativa sul processo più breve ritengo che nella *mens* del Pontefice questa opzione non sia affatto contemplabile.

3.1.1. *L'indagine pregiudiziale o pastorale ed il libello*

I primi sei articoli delle *Regole processuali* riguardano la prassi pastorale che vede coinvolti il Vescovo, passando per i Parroci, fino ad alcune «*persone ritenute idonee [...] dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche*» (cfr. artt. 1 e 3)⁽²⁴⁾. È evidente che il Papa ha a cuore che coloro che sono stati protagonisti di un fallimento matrimoniale non siano lasciati soli. Ma se per molti può sembrare che questo sia finalizzato semplicemente a riammettere i fedeli ai sacramenti, in realtà il Papa desidera che si aiutino le persone a fare chiarezza sulla propria vicenda personale, accompagnando i coniugi separati/divorziati fin sulla soglia del giudizio canonico, che

⁽²⁴⁾ Sul tema, E. TUPPUTI, *La pastorale pregiudiziale: strumento di sollecitudine pastorale per i parroci e gli operatori della pastorale e della giustizia. Accompagnare, discernere, integrare, oltre la casistica*, in *Apulia Theologica* VII 2 (2021), 553-577.

rimane la via ordinaria e necessaria anche per un eventuale loro riavvicinamento all'Eucaristia⁽²⁵⁾. La questione non può essere banalizzata a “comunione sì, comunione no”, poiché è importante anzitutto che un fedele separato possa avere una parola definitiva e certa sulla propria vicenda matrimoniale e, dunque, personale.

Ruolo fondamentale in questo percorso di discernimento è quello dei patroni. Gli Avvocati si inseriscono in quella che il Pontefice definisce “indagine pregiudiziale”: si chiede che in questo momento non solo si individui l'eventuale capo, ma si verifichi la posizione processuale della parte convenuta e si “raccolgano tutti gli elementi” utili ad iniziare un processo⁽²⁶⁾. Mi pare oltremodo lampante che questi tre elementi “tecnici” è impossibile che siano valutati dalle parti senza l'aiuto di un “addetto ai lavori”, che per ovvie ragioni non può essere il Vicario giudiziale. Qualora queste cose facciano nascere l'intuizione che si possa chiedere un processo più breve, il patrono deve aiutare l'attore a comporre un libello che non può limitarsi al mero racconto dei fatti o alla sola identificazione del *fumus boni iuris*⁽²⁷⁾: è necessario che esso contenga un *quid* in più. Il can. 1684 postula, infatti, che esso mostri – o sarebbe il caso di dire “dimostr” – la fondatezza delle prove a sostegno dell'asserita nullità. Se non è mai auspicabile la presentazione di Libelli *standard*, a maggior ragione nel caso di un *brevior*. Dice il canone che il libello deve esporre «*integralmente e chiaramente*» i fatti su cui si fonda la petizione, ma soprattutto deve «*indicare le prove*» in modo che siano poi «*immediatamente raccolte dal giudice*» e, nel caso sia possibile, esibisca «in allegato i documenti su cui si fonda la domanda». Come si

⁽²⁵⁾ Infatti, a meno che non sia oggettivamente – o anche soggettivamente – impossibile ottenere una sentenza di nullità, tutti i fedeli sono invitati dal Pontefice a non tralasciare il giudizio della Chiesa. Cfr. FRANCISCUS PP., *Adhortatio post-synodalis Episcopis Praesbyteris Diaconis Personis Consecratis Christianis Coniugibus Omnibus Christifidelibus de amore in familia: Amoris Laetitia*, in AAS 108 (2016), pp.311-446, n. 244.

⁽²⁶⁾ Attraverso di esso, occorre raccogliere «*gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa [...] si indaghi se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità [...] raccolti tutti gli elementi, l'indagine si chiude con il libello*» (cfr. artt. 4-5).

⁽²⁷⁾ Normalmente, con il *fumus boni iuris* non si presuppone una situazione giuridica già fondata, quanto per lo meno non manifestamente infondata. Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2006, pp. 313-314.

potrebbe ipotizzare tutto questo senza l'aiuto di un patrono? Attraverso il colloquio previo, l'avvocato deve come visualizzare nella propria mente un impianto probatorio, fondato sui fatti narrati, che poi possa essere la base per la composizione del libello. Non essendo previsto un contraddittorio – se non quello del Difensore del Vincolo – non c'è neppure bisogno di mettere in atto strategie finalizzate a nascondere “gli assi nella manica” da svelare a tempo debito. Eppure, nella maggior parte dei casi a me noti, non è stato presentato un libello siffatto, poiché ancora si fraintende il *processus brevior* come una via ordinaria più veloce. Il momento del colloquio previo deve essere gestito diversamente: il Papa, infatti, parla di una vera e propria “indagine pregiudiziale”.

3.1.2. *L'individuazione del capo di nullità*

Il patrono deve anche aiutare le parti a dare il *nomen iuris* e dunque ad individuare il capo di nullità più adatto da proporre. Qualora si procedesse nella richiesta di una via più breve, deve essere chiaro che, dal momento che la nullità deve essere resa in modo manifesto nel libello (cfr. can. 1683 n. 2.), sarebbe impensabile individuare un capo in concorrenza con altri. Anzi, ritengo che sarebbe meglio che il capo fosse individuale, per la natura della istruttoria che è – dice il Papa – meno accurata (cfr. can. 1683 n. 2). La XIV regola procedurale offre a titolo esemplificativo un catalogo di quelle che sono le circostanze eminenti a partire dalle quali sia possibile introdurre una causa più breve. Pur non essendo esaustive, queste otto puntualizzazioni offrono un chiaro indirizzo procedurale che si dovrebbe tenere in considerazione nelle prime fasi della vicenda processuale⁽²⁸⁾. Con ciò, per altro, il Pontefice non ha fatto altro che espli-

⁽²⁸⁾ Il Papa propone: «(1) quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà; (2) la brevità della convivenza coniugale; (3) l'aborto procurato per impedire la procreazione; (4) l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo; (5) l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione; (6) la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna; (7) la violenza fisica inferta per estorcere il consenso; (8) la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.».

citare alcune conclusioni cui la giurisprudenza rotale è giunta, lungo il corso del tempo, nella definizione degli schemi probatori. Pertanto, la brevità della convivenza coniugale non è considerata una prova della nullità, ma può essere una circostanza eloquente di una probabile esclusione⁽²⁹⁾; come la mancanza di fede non porta automaticamente ad una sentenza affermativa, ma può costituire una buona *causa simulandi remota* alla base di una simulazione⁽³⁰⁾; e così, la presenza di documenti medici comprovanti la mancanza di uso di ragione può sostituire la necessità di disporre una perizia d'ufficio⁽³¹⁾. Pertanto, nella scelta del capo di nullità è importante che il patrono abbia fatto una seria valutazione di tutti gli elementi in gioco e si sia veramente chiarito su quale sia la ragione della nullità. In linea di principio si potrebbero anche proporre più capi, pensiamo al caso di una esclusione della prole insieme a quella della indissolubilità o al 1095 n. 3 per entrambi; ma ciò andrebbe a rendere più complessa la causa richiedendo una “istruzione più accurata” e, dunque, un processo ordinario. Diverso il caso in cui due capi di nullità, non in concorrenza, poggiassero su un unico *factum*⁽³²⁾.

3.1.3. *Il consenso della parte convenuta*

Necessario per il processo più breve è il consenso della parte convenuta (cfr. can. 1683 §1)⁽³³⁾. Non può essere ritenuta sufficiente, però, l'apposizione di una firma in calce al libello, tant'è che nel Tribu-

⁽²⁹⁾ Cfr. Coram Stankiewicz, *Sent. diei 22 ianuarii 2004*, in *RRDec.* vol. XCVI, 54, n. 9.

⁽³⁰⁾ Cfr. Coram Pinto, *Sent. diei 27 martii 2009*, in *RRDec.* vol. CI, 48-49, n. 4.

⁽³¹⁾ A differenza di quanto a volte si può pensare, infatti, anche le fattispecie ricomprese nel can. 1095 possono essere trattate secondo il processo più breve.

⁽³²⁾ Pensiamo al caso di un'esclusione a seguito di concordanza previa tra le parti affinché non vengano concepiti figli durante il matrimonio, come ferma volontà sia della parte attrice che di quella convenuta.

⁽³³⁾ Non voglio soffermarmi oltre sulla natura e le implicazioni di tale consenso, rispetto al quale già altri hanno disquisito. Sul tema: M DEL POZZO, *I principi processuali del processo di nullità matrimoniale*, in H. FRANCESCHI - M.A. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium III. Temi di diritto processuale e canonico*, Roma 2020, pp 322-324.

nale Flaminio è stata introdotta la prassi di chiedere al convenuto di esprimere la propria posizione processuale con un modulo specifico. La ragione è presto detta: non vi deve essere alcun dubbio sul fatto che il consenso sia stato dato personalmente e con consapevolezza. Questa prassi ha però lo svantaggio di dilatare i tempi del processo nel momento che va dall'ammissione alla formulazione del dubbio, poiché tra l'invio della richiesta del tribunale e il ritorno della risposta possono passare anche diverse settimane (in media 51 giorni presso il Flaminio). La mia proposta, che darebbe protezione al criterio della celerità, è quella che la parte convenuta, in allegato al libello, esponesse nel merito e per iscritto ciò che pensa e ritiene utile relativamente alla causa. Invece che limitarsi ad apporre una firma ad una formula standardizzata, sarebbe auspicabile che chi si associa alla domanda attorea – evidentemente con l'aiuto di un tecnico, durante l'indagine pregiudiziale – dicesse se è d'accordo, il perché e in che modo possa personalmente essere utile a dimostrare quanto esposto nel libello. In tal senso diverrebbe superfluo richiedere ulteriori moduli.

3.1.4. *La raccolta delle prove*

Va da sé che se il libello deve esporre i fatti, indicare le prove ed esibire i documenti (cfr. can. 1684), il lavoro del patrono nell'indagine pregiudiziale deve essere finalizzato alla loro raccolta, magari sotto forma di allegati. Da un punto di vista economico, questo *modus procedendi*, pone il patrono nella necessità di dover *in primis* lui stesso dirimere ogni dubbio, come quello che potrebbe nascere, per esempio, tra una esclusione del *bonum fidei* e un'incapacità per ninfomania, per cui il fatto del tradimento è lo stesso, ma un conto è averlo voluto e un altro è averlo "subito" a causa di una problematica di natura psichica invalidante. È accaduto in alcuni casi che in sede di istruttoria emergessero poi fatti o circostanze che neppure il patrono conosceva: se ciò in linea di principio è sempre possibile, credo di poter dire che non sia per nulla apprezzabile nel contesto di un *brevior*.

È importante che, per fare un esempio realmente accaduto, qua-

lora emerga nei colloqui previ la presenza di un parente che possa testimoniare la ferma volontà del nipote di non voler mettere al mondo dei figli, ciò venga già esposto chiaramente nel libello; così come, nel caso di una immaturità, è importante che si raccolgano tutte le perizie necessarie. Questo modo di procedere aiuterebbe anche nel decidere quanti e quali testimoni indicare. A volte è stato necessario chiedere alle parti di “sfoltirne” il numero. L’importanza dei testimoni nei processi più brevi è data dalla qualità delle cose che possono riferire: chiamare un numero elevato di testimoni che narrino tutti le medesime cose è di per sé inutile. Se nell’indagine pregiudiziale il patrono avesse l’opportunità di incontrare tali persone, così da capire quali siano le domande giuste da porre, egli immediatamente si accorgerebbe della necessità o meno di chiamarli a deporre.

3.1.5. *La formulazione delle domande*

La regola procedurale n. 17 parla della facoltà delle parti a presentare «*gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l’interrogatorio*», quantitativamente e qualitativamente differenti rispetto a quelli che si dovrebbero presentare in caso di via ordinaria. Il patrono deve essere molto certosino nella loro formulazione poiché deve mettere in grado l’Istruttore di interrogare la persona sui punti nevralgici. Le domande, che ovviamente non possono essere suggestive (cfr. can. 1564), devono però essere “chirurgiche”: devono cioè riguardare solo e soltanto gli elementi cardine. È capitato di dover riformulare le domande proposte, poiché erano standardizzate sulla fattispecie del processo ordinario. In un processo il cui capo di nullità fosse l’esclusione della prole, a poco sarebbero utili le circostanze dell’infanzia del presunto escludente, a meno che esse non costituiscano una *causa simulandi remota*. Proporre di chiedere riguardo alla parte simulante se abbia mai fatto uso di stupefacenti, quando non vi è alcun nesso o evidenza con la causa, risulta del tutto inutile e contrario al principio di celerità. Di più, io ritengo che attraverso l’indagine pregiudiziale il patrono dovrebbe arrivare ad aver chiaro quali domande porre e a chi. Per

questo dovrebbe essere proposto un elenco di domande *ad hoc* per ogni teste. È capitato di svolgere interrogatori nei quali le domande erano *standard* per tutti i testimoni, sentendo rispondere: “non so”, “non mi è stato riferito”, “su questo non saprei dire”. Che bisogno c’è di porre domande alle quali nessuno sa dare risposta? È più importante che ad una determinata persona vengano poste domande specifiche attraverso le quali possa emergere con più evidenza il punto nevralgico dell’impianto probatorio. La natura stessa del *processus brevior* postula che durante gli interrogatori non possano emergere cose prima sconosciute (cfr. can. 1684). Mi ripeto: non si tratta di porre domande suggestive, ma l’istruttoria di un processo più breve dovrebbe essere di natura confermativa rispetto al libello. Nel caso in cui emergesse la necessità di indagini più accurate (cfr. can. 1683 n. 2) bisognerebbe procedere rimettendo la causa al processo ordinario (ex can. 1687 §1). Nelle proprie osservazioni finali, poi, il patrono dovrà mettere bene in luce il nesso fra ciò che è stato dichiarato nel libello e ciò che è stato confermato in fase istruttoria.

3.2. *L’agire del Vescovo diocesano*

Uno dei cardini di questa riforma – in special modo riguardo al processo più breve – è il fatto che al Vescovo è chiesto di giudicare personalmente le cause dei propri fedeli. Egli è chiamato ad una vera e propria conversione nella comprensione di sé stesso e della propria autorità, non potendo pensare agli ambiti giuridici come a problemi burocratici da subire – o tutt’al più a cose che, per la paura di sbagliare, non vuole trattare – quanto, piuttosto, come ad una vocazione pastorale cui rispondere.

3.2.1. *La sollecitudine pastorale*

Il *motu proprio* chiama il Vescovo ad amministrare la giustizia personalmente: riprendendo una tradizione che si fa risalire a sant’Ambrogio, egli deve usare anche il “ricciolo” del pastorale, portando veramente a sé quella parte del gregge che è più smarrita

o ferita⁽³⁴⁾. Purtroppo, la penuria di sacerdoti e la burocratizzazione delle strutture, tra tante altre motivazioni, hanno reso la vita dei Vescovi molto più complessa. Inoltre, i campi d'azione entro i quali si svolge il loro ministero vanno espandendosi. Eppure, il Papa all'art. 1 delle *Regole procedurali* afferma: «*il Vescovo [...] è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati [...] egli, quindi, condivide con i parroci (cfr. can. 529 §1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà*». Ritengo che sia riduttivo pensare che il Vescovo debba o possa intervenire soltanto nel momento decisivo. Non è un caso che, come è prassi al Tribunale Flaminio, il Vicario giudiziale informi subito il Pastore proprio, nel momento in cui decide di trattare la causa secondo la forma più breve. Certo, il fatto stesso che i coniugi possano rivolgersi ad un tribunale ecclesiastico dimostra la sollecitudine episcopale; inoltre, è lodevole il fatto che le singole diocesi si stiano dotando di “sportelli” costituiti da persone che si mettono a disposizione per accompagnare nel discernimento. Ciononostante, mi chiedo se non sia il caso che il Vescovo incontri le parti, se non durante tale “indagine”, almeno prima degli interrogatori, per far sentire loro la propria vicinanza.

3.2.2. *La certezza morale*

Senza ombra di dubbio, però, la sollecitudine pastorale emerge nel momento decisivo. Avendo presente che non tutti i Vescovi sono periti in materia, a maggior ragione è importante che essi scelgano persone preparate per evitare da una parte il soggettivismo e dall'altra una forma di autoritarismo. La decisione sulla causa spetta soltanto a loro, i quali di fronte a Dio si assumono la responsabilità di scegliere se dichiarare la nullità o rimandare il processo ad ordinario esame. Infatti, non compete al Vescovo nell'ambito del processo più breve confermare la validità del vincolo: egli può solo

⁽³⁴⁾ Cfr. L. FRIGERIO, *Ambrogio. Il volto e l'anima*, Milano 2018.

dichiararne la nullità o chiedere al tribunale di procedere ulteriormente nella raccolta delle prove; il che lo pone in una posizione più “comoda”: nel caso in cui non sia riuscito a raggiungere la c.d. certezza morale, la sua decisione non sarà definitiva, ma aprirà necessariamente la via ad un nuovo procedimento più rispettoso della natura della causa e dunque più utile anche al bene dei coniugi.

La certezza morale cui deve arrivare il Vescovo è quella capace di produrre una decisione convincente in coscienza per i destinatari⁽³⁵⁾; essa non può essere “indefinita”, poiché deve riguardare soltanto il capo invocato, dal momento che egli non è mai chiamato a rispondere ad un generico «*se consti della nullità, nel caso*»⁽³⁶⁾. Riguardo questo aspetto è molto importante che il Pastore si metta nella condizione di comprendere che qualora si fosse anche convinto della nullità del matrimonio in oggetto, ma non per il capo proposto, la disposizione del Pontefice è quella che si astenga dal dichiarare la nullità. Questo fatto non deve essere vissuto come contrario al bene dei coniugi separati, poiché si tratta di un atto di giustizia. È capitato un caso nel quale il Vescovo non ha raggiunto la certezza morale riguardo ad un’esclusione del *bonum fidei*. Dal materiale raccolto in sessione, era emersa con una certa evidenza un’incapacità ex can. 1095 n. 3. Il Vescovo, pur essendo certo della nullità, ha ritenuto più corretto da un punto di vista giuridico e più utile umanamente rimandare il processo ad ordinario esame, così da permettere anche all’attore di comprendere meglio la pro-

⁽³⁵⁾ Si tratta dello stato d’animo del giudice che si forma in coscienza nella valutazione della causa sulla base degli atti e delle prove. Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, p. 524. A tal proposito vale la pena richiamare i primi tre paragrafi del can. 1608: «§1. Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell’animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa. §2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato. §3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge sull’efficacia di talune prove.

⁽³⁶⁾ A differenza di quanto avviene presso la Rota Romana: cfr. F. HEREDIA ESTEBAN, *La reintroduzione del dubbio generico nel Tribunale della Rota Romana. Aspetti storici e prassi attuale*, in *Ius Ecclesiae* XXXIII, 2021, pp. 37-66.

pria incapacità e, dunque, pastoralmente aiutarlo ad affrontarla⁽³⁷⁾.

3.2.3. *La sentenza o il decreto*

L'ultimo dei canoni novellati parla della sentenza affermativa (can. 1687)⁽³⁸⁾. È compito del Vescovo emanarla ogniquale volta abbia raggiunto la certezza morale sulla nullità del matrimonio, soltanto dopo essersi consultato con l'Istruttore e l'Assessore e vagliate le osservazioni del Difensore del Vincolo e le difese delle parti⁽³⁹⁾. Tra le regole processuali si afferma che essa deve essere differente, riportando «*in maniera breve e ordinata i motivi della decisione*» (cfr. *Regole procedurali*, art. 20 §2)⁽⁴⁰⁾. Normalmente – e pacificamente – essa è scritta dall'Istruttore e fatta propria dal Vescovo. Credo, però, che sia lodevole il fatto che il Pastore la legga prima che venga pubblicata, non solo perché è un atto che porta in calce la sua firma, ma anche per quella sollecitudine pastorale che è stata richiamata in precedenza. Non sarebbe neppure da scartare la possibilità che sia lui stesso a consegnarla alle parti, occasione in più

⁽³⁷⁾ Ecco parte del testo del decreto: «[*omissis*] 8. Tralasciando, infine, la disamina delle singole circostanze emergenti in questa causa, cosa che si potrà certamente fare in modo più corretto dopo gli approfondimenti istruttori che si riterranno necessari – dal momento che, per altro, esse non mi hanno permesso di sciogliere i dubbi utili a farmi emettere una sentenza *pro nullitate* – ritengo però di dover almeno fare una considerazione rispetto al fatto dell'appartenenza di [*omissis*] all'Associazione Guide Esploratori Cattolici Italiani (AGECS). Non è certamente questo il momento e il luogo per entrare nel giudizio morale sulla sua vita, cosa che è bene sia fatta proprio alla luce delle risultanze che un procedimento ordinario potrà offrire – dal momento che vi è una sostanziale differenza tra atti intrinsecamente peccaminosi voluti e ricercati o invece quasi subiti per incapacità ad autodeterminarsi; ma proprio il fatto che [*omissis*] sia stato prima Scout e poi Capo-Scout, con tutto il bagaglio di scelte che questo comporta, non ultimo in merito proprio a quella che in gergo viene chiamata “la partenza”, mi fanno credere che egli vedesse la verità e l'importanza della fedeltà coniugale, ma per motivi psichici la vivesse come una chimera irraggiungibile, incapace a raggiungerla e a viverla in pienezza».

⁽³⁸⁾ Le stesse considerazioni valgono anche per il decreto di remissione ad ordinario esame.

⁽³⁹⁾ Nel caso in cui non sia riuscito a raggiungere tale certezza, la causa deve essere rimessa a “processo ordinario” (cfr. §§1 e 4). Ovviamente, è diritto delle parti interporre appello (cfr. §3) che può essere rigettato attraverso un decreto soltanto quando appaia “meramente dilatorio”.

⁽⁴⁰⁾ Riguardo alla sentenza, già molto è stato scritto e detto, come per esempio riguardo alla celerità, alla brevità, alla chiarezza e all'indole pastorale che deve emergere in modo precipuo: cfr. P. BIANCHI, *La qualità della sentenza di nullità del matrimonio, in VIII Corso di aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2022, *pro manuscripto*.

per spiegare loro il Mistero del Matrimonio ed intessere relazioni che facciano sentire le persone accolte e accompagnate in un cammino pienamente ecclesiale.

3.3. *Gli altri protagonisti del processo*

Da quanto esposto finora, credo che il nucleo fondamentale di “buone pratiche” relativo alla celerità riguardi il lavoro svolto dai patroni, mentre quello attinente alla vicinanza e alla protezione del principio di indissolubilità sia ovviamente legato al Vescovo. Eppure, esistono anche pratiche virtuose che riguardano il Vicario giudiziale, l’Istruttore/Assessore e il Difensore del Vincolo: in concorrenza o in supplenza dei primi. Pertanto, le cose che passerò ora in rassegna risulteranno più tecniche.

Cominciando dal ruolo del Vicario giudiziale, ritengo che il suo apporto possa essere determinante soprattutto per la celerità dei processi. Nei casi in cui il libello apparisse standardizzato o emergesse solo il *fumus boni iuris*, la non accoglienza della via più breve potrebbe essere in realtà di giovamento, evitando di dover arrivare ad una remissione ad ordinario esame successivamente. Nei casi, invece, in cui ravvisasse gli estremi per un *brevior* non richiesto, dovrebbe addirittura sollecitare la parte convenuta ad esprimersi su tale possibilità (cfr. *Regole procedurali*, n. 15).

Per ciò che concerne l’Istruttore, che deve decidere se far presenziare all’istruttoria le parti⁽⁴¹⁾, deve tenere presente che nella verbalizzazione, per legge, non è chiamato a trascrivere ogni dettaglio, ma è sufficiente che riporti le frasi salienti relative al capo di nullità⁽⁴²⁾. Va da sé che se dall’esame dei testi dovessero emergere

(41) Egli è chiamato a valutare se gli interrogatori debbano avvenire con la presenza delle parti, cosa di per sé possibile. Tale decisione non può avvenire in automatico né in un caso né nell’altro, sebbene la presenza in aula di una persona implicata direttamente nel processo possa per sua natura inibire la libertà di espressione. Cfr. *Regole procedurali*, n. 18 §1.

(42) Facendo altresì attenzione ai termini usati ed evitando di sintetizzare tutti gli interventi con le medesime parole, secondo la formulazione che egli ha nella propria mente. Cfr. *Regole procedurali*, n. 18 §2: «sommariamente e soltanto [...] ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso».

questioni che confutino la tesi attorea o ipotizzino la presenza di altri capi di nullità in concorrenza, è bene che si verbalizzi il tutto brevemente, ricordandosi però che non è quello il luogo e il momento in cui iniziare una indagine più accurata. La normativa, è bene ricordarlo, stabilisce che la raccolta delle prove avvenga in un'unica sessione (cfr. cann. 1685-1686)⁽⁴³⁾.

Insieme all'Istruttore, sarebbe auspicabile che l'Assessore consegnasse al Vescovo le proprie considerazioni prima della Sessione decisoria, perché ciò aiuterebbe il Pastore a farsi un'idea ancora più precisa del caso. Essi non dovrebbero mai limitarsi ad un semplice voto, ma dovrebbero anche aiutare il Vescovo a comprendere l'applicazione degli schemi probatori e le previsioni di legge specifiche.

Infine, il Difensore del Vincolo: egli è chiamato a vigilare sulla scelta procedurale, considerando che tutti i capi di nullità possono essere trattati con la procedura più breve. Il Papa ha dichiarato che questa forma processuale mette in pericolo l'indissolubilità del matrimonio: ciò implica che già nella valutazione del procedimento, egli non possa limitarsi a verificare l'esistenza del *fumus* e del consenso, ma deve tenere in considerazione anche quel *quid* in più che si è messo in evidenza in precedenza. Nel processo più breve, il Difensore del Vincolo è di fatto l'unica parte che *rationabiliter* potrebbe esprimersi a favore del matrimonio (ex can. 1432): perciò non solo è necessario che egli partecipi all'istruttoria, ma sarebbe auspicabile che ponesse tutte quelle domande che in qualche modo aiutassero ad illuminare le zone d'ombra. È logico che qualora decidesse di chiedere la remissione in via ordinaria del processo, non si limitasse ad accogliere una sentenza affermativa, ma interrogasse la propria coscienza sulla possibilità di interporre appello.

⁽⁴³⁾ A meno che ciò non sia oggettivamente impossibile, come nel caso di un "testimone chiave" che avesse un imprevisto dell'ultima ora o per motivi medici. Per altro, per quanto detto sulla scelta dei testimoni, in precedenza, andrebbe da sé che se essi fossero stati scelti accuratamente, tutti sarebbero da considerarsi "testimoni chiave".

4. CONCLUSIONE

In conclusione, permettetemi di esplicitare alcune considerazioni che sono state alla base dei miei ragionamenti. La prima riguarda il fatto che, stando al tenore del can. 1683 n. 2, il fine del processo più breve non è tanto quello di provare la nullità – finalità condivisa con il processo ordinario – quanto piuttosto di farlo arrivando nel modo più semplice ed evidente possibile. Per questo, dai patroni al Vescovo, tutti devono essere mossi dalla premura di “riempire ogni valle ed abbassare ogni collina” (cfr. Is, 40, 4) affinché un matrimonio nullo sia speditamente dichiarato tale⁽⁴⁴⁾.

La seconda, invece, consiste nel fatto che la presenza di un avvocato è imprescindibile e la chiave di volta che tiene in tensione l’arco costituito dal processo più breve sono le domande da lui preparate: come il pianista, con l’aiuto della partitura, pigiando i tasti giusti fa scaturire dallo strumento una meravigliosa melodia, così l’Istruttore, orientato dagli articoli degli argomenti sui quali il patrono chiede l’interrogatorio, può mostrare attraverso l’istruttoria la consistenza della nullità, mettendo in armonia le varie testimonianze. Riprendendo la metafora usata in precedenza, le domande non possono essere suggestive, ma devono essere “chirurgiche”.

Ancora, per fare in modo che il Vescovo sia realmente principio di protezione della dottrina dell’indissolubilità, è fondamentale che abbia un tribunale composto da più persone e tutte formate e competenti.

Infine, la volontà di rendere più celeri i processi non deve necessariamente consistere nella scelta del *processus brevior*: occorre che il patrono svolga fino in fondo – se non è stato fatto in precedenza dagli organismi diocesani – quella indagine pregiudiziale di cui il colloquio previo è solo un momento: individuare con certezza

⁽⁴⁴⁾ Questa cosa, essendo in favore della verità non è contraria al principio del *favor matrimonii* (cfr. can. 1060)

il capo, raccogliere tutte le prove e disporle in modo sapiente nel libello sono cose che permettono di fondare la petizione attorea riguardante il procedimento più breve, mancando le quali, i tempi, invece che accorciarsi potrebbero addirittura allungarsi.

E termino così, me lo permetterete, confessandovi che quanto messo nero su bianco in queste pagine mi fa tornare alla mente la vita delle tante persone che ho incontrato in questo mio primo anno da Vicario giudiziale aggiunto. Ripenso alle loro speranze, alle lacrime che talvolta sono cadute, alla sofferenza di dover tornare con la mente a fatti dolorosi della propria esistenza, ma anche ad alcune telefonate di persone che avendo ricevuto una sentenza affermativa mi volevano partecipare la loro gioia, comunicandomi la data del matrimonio. E tutto questo mi fa dire con convinzione che il lavoro dei tribunali ecclesiastici, grazie anche alla riforma del Papa, non è “alieno” alla vita della Chiesa e degli uomini: il tribunale è, invece, uno strumento provvidenziale e un organismo pienamente pastorale che le nostre diocesi devono imparare a conoscere, sostenere e valorizzare sempre di più.

Marco Scandelli

Vicario Giudiziale Aggiunto

INTERVENTO DELL'ARCIVESCOVO MODERATORE
CARD. MATTEO M. ZUPPI*

Davvero grazie, don Marco. Penso che ti ringraziamo tutti quanti, anche i Vescovi ringraziano perché tutto sommato quanto detto ci aiuta molto nell'affrontare le *vie brevi* che sono importantissime: Papa Francesco le ha volute con molta insistenza, le ha proprio perorate anche con una certa forza e ti ringrazio perché hai fatto venir fuori sia le difficoltà ma anche le grandi possibilità; e penso che quei due consigli, quello di un colloquio, di parlare con le persone e anche quello di una consegna personale, sono dei consigli molto saggi, da raccogliere. Io personalmente ero molto favorevole addirittura che chiunque venisse a chiedere prima ancora di parlare col Patrono Stabile parlasse col Vescovo o coi Vicari. Perché? Per far sentire l'accoglienza, per mostrare la vicinanza – senza che questo significasse ovviamente illudere o far pensare che tutto è già risolto – come segno di accoglienza e di vicinanza in un itinerario che, comunque sia, è di sofferenza: le lacrime di cui parlava don Marco credo che alcune volte siano proprio abbondanti; e comunque anche quelle che non sono negli occhi sono le ferite, le cicatrici profondissime che le persone si portano nel cuore. Grazie della tua riflessione, certamente ci aiuta anche a riproporre tutto lo strumento della nullità.

Ovviamente ringrazio tantissimo don Massimo e tutte le persone che lo aiutano e che collaborano, so con quanta attenzione e quanta dedizione, in un momento che è anche di cambiamento, pieno di difficoltà; credo anch'io che le incertezze, la paura, la crisi economica possono avere influito nell'introduzione delle cause, nell'accedere al Tribunale. Un ringraziamento veramente a tutti e, proprio per quello che ho detto prima, in particolare ai Patroni che sono coloro che per primi accolgono, avvicinano, ascoltano; e quindi è chiaro che hanno una grande responsabilità – come tutti, non è problema di classifica, qualche volta quelli che

*Testo trascritto dalla registrazione e non rivisto dall'autore.

non si vedono hanno responsabilità ancora più grosse – però i Patroni sono lo sportello. Se io vado alla Posta, allo sportello, e vedo l'impiegata che mi tratta male, con la faccia ingrugnata o al contrario vedo qualcuno che è accogliente, disponibile, cambia tutto quanto, mi fa sentire vicina oppure al contrario lontana quell'attenzione dovuta a ciascuno. Un grazie davvero. Un'ultima cosa, una piccolissima annotazione: l'introduzione di Mons. Massimo riprendeva il discorso di Papa Francesco al Tribunale della Rota; anch'io avevo notato quella sottolineatura sul matrimonio che non serve soltanto come gratificazione affettiva, che è importante per la gratificazione affettiva stessa perché se la gratificazione affettiva è solo adrenalina, è pericolosa non c'è dubbio, non solo per sé ma soprattutto per gli altri perché poi uno il conto suo lo paga, ma molte volte lo fa pagare anche agli altri e mi pare che di ferite in giro ce ne siano parecchie. Mi sembra che sia questa la *mens* del Papa che ha piena convinzione dell'importanza della gratificazione affettiva ma proprio per questo se ridotta a solo un momento, paradossalmente, è proprio contro la stessa gratificazione.

Credo che sia una riflessione realmente importante quella che abbiamo ascoltato oggi non soltanto per noi ma come sempre per tutti, per chi lavora per la giustizia in tanti modi e anche nel servizio pubblico; e ringrazio tutte le autorità che hanno avuto la bontà della presenza e anche la pazienza di entrare nel mondo della giustizia ecclesiale; forse per alcuni sono questioni più note mentre per altri sono procedure che, diciamo così, hanno un carattere un po' specifico, a mio parere sono comunque interessanti, si capisce davvero quanta ricerca, quanta umanità, quanto in realtà il Tribunale non sia mai stato alieno; forse si è ridotta una qualche distanza per cui il Tribunale sembrava alieno alla vita, all'umanità, alla vita pastorale, ma in realtà è sempre stato un supporto fondamentale. L'ultimissima cosa è sulla sofferenza e su come la *via breve* e in assoluto l'itinerario della nullità siano proprio per la salvezza delle anime, per l'attenzione alle sofferenze delle persone. Credo, e riprendo una riflessione che facemmo forse 2/3 anni fa, che uno dei motivi per cui molte volte non si accede al tribunale, non ci si pensa proprio – a parte che ancora a mio parere c'è un po' di confusione: il costo economico, per esempio, retaggi di cose passate, qualche volta sempre anche lì amplificate, qualche volta eredità di modi riguardo ai quali la Chiesa negli anni, negli ultimi decenni ha posto un forte impegno per esempio con i Patroni, ma resta ancora l'idea: "con quello che costa", "i tempi" e ci sono degli stereotipi che vanno avanti indipen-

dentemente, poi la vita è un'altra, ma lo stereotipo è difficile da sconfiggere – è quello della sofferenza, perché molte volte resta l'idea non più economica ma personale: come faccio a riaprire dei problemi, ricostruire, ricordare qualcosa che ovviamente è sempre davvero tantissimo carico di sofferenza; ma credo che – avevo avuto occasione di parlarne anche subito prima con Mons. Massimo e su questo concordavamo – questo percorso in realtà è veramente terapeutico: vorrei dire che l'itinerario della nullità fa bene, diciamo così in maniera un po' rozza, fa male ma fa anche molto bene perché è vero che riapre comunque le ferite nel ricordo, nell'affronto, nell'oggettivazione, per cui ritrovi anche i tuoi stessi atteggiamenti o le tue stesse illusioni, i tuoi nascondimenti, i tuoi imbrogli; ma questo riaprire è davvero terapeutico, questo davvero aiuta poi a liberare da tanta sofferenza che – come sempre e com'è per tutto – non è evitandola che la risolvi. Paradossalmente rispetto a tante interpretazioni, perché poi alla fine uno male non ci vuole stare per cui va sempre a prendere qualche prodotto e ce ne sono tantissimi per star bene e di benessere ne abbiamo una quantità notevole, che poi in realtà cronicizza, tante volte, o suscita delle altre dipendenze; questo invece è un itinerario che aiuta a comprendere per davvero e a trovare una risposta che affranca dal passato. Era questo che volevo sottolineare perché è verissimo – come concludeva don Marco – che «il Tribunale è uno strumento provvidenziale e un organismo pienamente pastorale che le nostre diocesi devono imparare a conoscere, sostenere e valorizzare sempre più». Per questo grazie della vostra riflessione e del vostro servizio.

PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Anno	Libelli depositati	Cause introdotte	Cause decise (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2013	108	90	81 (77 + 4)	2 (1+1)	166
2014	93	100	96 (88 + 8)	7 (4 + 3)	163
2015	80	95	87 (81 + 6)	7 (4 + 3)	163
2016	62	59	95 (87 + 8)	0	129
2017	92	92	101 (90 + 11)	2 (1+1)	118
2018	95	89	84 (81 + 3)	1	122
2019	79	77	80 (75 + 5)	1	118
2020	74	68	81 (80 + 1)	2	103
2021	66	76	95 (89 + 6)	3 (1+2)	81
2022	58	63	78 (74 + 4)	3 (1+2)	63

PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI SECONDA ISTANZA

Anno	Cause pervenute (affermative + negative)	Cause introdotte	Cause decise con decreto	Cause decise con sentenza (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2013	255 (253 + 2)	256	242	9 (6 + 3)	2 (0 + 2)	73
2014	229 (224 + 5)	229	215	7 (5 + 2)	2 (2 + 0)	78
2015	287 (279 + 8)	285	214	9 (6 + 3)	0	141
2016	23 (13 + 10)	25	127	7 (7 + 0)	1	21
2017	8 (3 + 5)	8	3	14 (12 + 2)	1	11
2018	11 (8 + 3)	11	6	10 (7 + 3)	2	4
2019	11 (8 + 3)	9	5	3 (1 + 2)	0	5
2020	8 (5 + 3)	6	4	4 (3 + 1)	0	3
2021	5 (1 + 4)	5	1	3 (3 + 0)	0	4
2022	6 (2 + 4)	5	2	5 (2 + 3)	0	2



Via del Monte, 3 - 40126 Bologna
tel. 051/238800 - fax 051/264170

per la corrispondenza: Via Altabella, 6 - 40126 Bologna
e-mail: cancelliere@tribunaleflaminio.it